

## TARDIVITA' OPPOSIZIONE

Con la riforma apportata alla L. 689/81 dal D. L.vo 150/11 all'articolo 6 comma 6 è previsto che il ricorso vada effettuato entro 30 giorni dal provvedimento impugnato (verbale del codice della strada od ordinanza).

In base all'articolo 6 comma 10 la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per la sua tardività va pronunciata in udienza (previa sua fissazione) con sentenza (non con ordinanza, tanto meno senza fissazione dell'udienza).

Un tempo invece il giudice poteva d'ufficio ed ancor prima di fissare l'udienza dichiarare a priori l'inammissibilità del ricorso. Cass. 18137/07 - 6679/07.

Si badi che l'opposizione ai verbali per violazioni amministrative diverse da quelle del codice della strada non è per sé ammissibile; occorre aspettare l'emissione dell'ordinanza (o ingiunzione). Cass. 12.10.07 n. 21493